

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2953 del 27/05/2026
Oggetto	Importazione di rifiuti pericolosi da Repubblica San Marino - Notifica SM 1203
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3088 del 27/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno ventisette MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**Oggetto:** Reg. (CE) n. 1013/06 e Regolamento (UE) 2024/1157, artt. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero.

**Notificatore:** Titano Ecologia S.r.l. – Strada degli Ascrittizi, 7 - 47891 Serravalle (SM).

**Notifica: n. SM 1203**

**Destinatario impianto intermedio:** Rimondi Paolo S.r.l. – Via Agucchi, 84 – 40133 Bologna (BO).

**Destinatario impianto finale:** ITELYUM REGENERATION S.p.A. – Via Tavernelle 19, 26854 Pieve Fissiraga (LO).

**Allegati:** Itinerario;

## **Approvazione della notifica n. SM 1203**

### **I. Decisione**

1. **La notifica SM 1203** per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:

Codice CER:	13.02.05* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Quantità totale:	180 tonnellate
Tipo di imballaggio:	IBC / Autoveicolo per trasporti specifici (ATB)
Stato fisico:	Liquido

destinati all'impianto intermedio gestito dalla Società Rimondi Paolo S.r.l., Via Agucchi 84, Comune di Bologna (BO), per essere sottoposti all'operazione di recupero R12, e al successivo impianto finale ITELYUM REGENERATION S.p.A., Via Tavernelle 19, Pieve Fissiraga (LO) per essere sottoposti all'operazione di recupero R9 è approvata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m..

2. La presente decisione è valida fino al 17 MAGGIO 2027.

3. La presente decisione non è trasferibile.
4. La presente decisione è valida in combinazione con la decisione espressa dall'Autorità competente di spedizione; le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di spedizione possono differire da quelle espresse nella presente decisione;
5. La notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della decisione.

## **II. Condizioni**

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m., sono di seguito indicate le condizioni:

1. Durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti e dalle copie delle decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, delle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
2. Il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9 del documento di notifica e del documento di movimento serie SM 1203.
3. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto.
4. Gli automezzi di raccolta del rifiuto devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti.
5. I rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o di incidenti; in tal caso il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate.
6. L'itinerario allegato alla notifica non può essere modificato, fatto salvo quanto indicato nel successivo Paragrafo III.

### III. Avvertimenti

1. La presente decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di smaltimento indicato in notifica.
2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
3. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova.
4. I documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Regolamento CE n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m..
5. Ai sensi dell'art. 16 lettera b) del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m., il notificatore comunica preventivamente la data effettiva di inizio della spedizione inviando copia firmata del documento di movimento compilato, come indicato all'art. 16 lettera a) del medesimo regolamento, alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio.
6. Ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., Rimondi Paolo S.r.l., quale gestore dell'impianto intermedio, deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e certificare sotto la sua responsabilità, quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero, e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'avvenuto recupero intermedio. A tal fine dovranno essere trasmessi al notificatore ed alle Autorità competenti di spedizione e di destinazione i documenti di movimento compilati alle caselle 18 e 19, dall'impianto intermedio gestito dalla società Rimondi Paolo S.r.l.. Itelyum Regeneration

S.r.l., che attesta l'avvenuta operazione di recupero finale.

7. Come indicato nel contratto di recupero, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.:
  - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
  - il destinatario ha l'obbligo di recuperare i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale.
8. La presente decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto.
9. La presente decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la presente decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m. qualora:
  - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
  - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
  - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
  - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
10. La garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m..è svincolata quando l'autorità competente che l'ha approvata ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 6, o, se del caso, il certificato di cui all'articolo 15, paragrafo 5, per quanto attiene al recupero intermedio o allo smaltimento intermedio.

#### **IV. Motivazioni**

L'autorità competente di spedizione, Dipartimento Territorio e Ambiente della Repubblica di San Marino ha trasmesso con nota del 22/04/2026 rep. n. TTR 2026/0373 U, il dossier di notifica acquisito agli atti con P.G. 74308 del 23/04/2026.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**

Via San Felice, 25 | CAP 40122 Bologna | centralino tel. +39 051 396211 | email: [sgangemi@arpae.it](mailto:sgangemi@arpae.it) - PEC [bologna@pec.arpae.it](mailto:bologna@pec.arpae.it)

**Sede legale** Via Po, 5 | CAP 40139 Bologna | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

In data 06/05/2026 è stata inviata al notificatore ed all'autorità di spedizione la conferma di ricevimento della notifica ai sensi art 8 comma 2 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m..

Dalla valutazione della documentazione trasmessa allegata al dossier non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m. e alle motivazioni dell'importazione espresse dal notificatore.

La società Titano Ecologia S.r.l.di San Marino è in possesso di autorizzazione alla gestione ed intermediazione di rifiuti rilasciata con Delibera n. 83 del 06.11.2024 dalla Repubblica e si configura come notificatore del rifiuto notificato.

L'impianto intermedio è in possesso di autorizzazione integrata ambientale rilasciata da ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con determina dirigenziale n. DET-AMB-2020-4914 del 16/10/2020.

L'importazione di rifiuti dalla Repubblica di San Marino alla Regione Emilia-Romagna è regolato da uno specifico accordo per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, destinati ad operazioni di smaltimento/recupero ratificato con Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n°191 del 29/01/2019<sup>1</sup>.

In data 28/04/2026 sono state pagate, mediante sistema PagoPA, le spese amministrative di 258,23 €, per le procedure di notifica e per le attività di sorveglianza e controllo sulle importazioni di rifiuti in Italia in conformità all'allegato 4 al DM 370/98.

Sulla base della documentazione presentata e delle motivazioni sopra richiamate, si propone l'autorizzazione scritta alla spedizione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento CE n. 2024/1157

## V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

---

<sup>1</sup> Ratificato tra le parti in data 26/10/2018 con atto n° 2018/496,

Per il Responsabile  
Arpae Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana<sup>2</sup>  
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana  
Ing. Leonardo Palumbo<sup>3</sup>

L'incarico di Funzione  
Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia  
Salvatore Gangemi<sup>4</sup>  
(lettera firmata digitalmente)<sup>5</sup>

n. 1 allegato: Itinerario di trasporto

---

<sup>2</sup> Richiamata la deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area in "Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana".

<sup>3</sup> Richiamata la deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. DEL-2024-103 con cui è stato conferito all' Ing. Leonardo Palumbo l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, e la successiva deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 7/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza 1/3/26, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nella nota precedente.

<sup>4</sup> D.D.G. n. 26/2024 del 13/03/2024 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024 e DET-2026-144 del 26/02/2026.

<sup>5</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**

Via San Felice, 25 | CAP 40122 Bologna | centralino tel. +39 051 396211 | email: [sgangemi@arpae.it](mailto:sgangemi@arpae.it) - PEC [bologna@pec.arpae.it](mailto:bologna@pec.arpae.it)

**Sede legale** Via Po, 5 | CAP 40139 Bologna | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

## Allegato 9-Itinerario previsto dal vettore per il trasporto del rifiuto e percorso Alternativo

### A) ITINERARIO PRINCIPALE PREVISTO DAL VETTORE


Totale chilometri:128Km



TRAGITTO	DIREZIONE	STRADA	STATO	MODALITA'	VALICO	DESTINATARIO
ECOLOGIA SAMMARINES SRL Str. degli Ascrittizi, 7, 47891 Falciano	Bologna	A14	Italia	Su Strada	Rovereta(Sm) Cerasolo Ausa(Rn)	<b>RIMONDI PAOLO SRL</b> Via Agucchi, 84 – 40133 Bologna (BO)

## B) ITINERARIO ALTERNATIVO PREVISTO DAL VETTORE

**Totale chilometri:139**



TRAGITTO	DIREZIONE	STRADA	STATO	MODALITA'	VALICO	DESTINATARIO
ECOLOGIA SAMMARINES SRL Str. degli Ascrittizi, 7, 47891 Falciano	Bologna	STRADA STATALE SS9 Via Emilia	Italia	Su Strada	Rovereta(Sm) Cerasolo Ausa(Rn)	<b>RIMONDI PAOLO SRL</b> Via Agucchi, 84 – 40133 Bologna (BO)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**